

Ai Comuni della Provincia di Pavia

**OGGETTO: Fabbricati rurali censiti al catasto terreni da dichiarare al catasto edilizio urbano (articolo 13, commi 14-ter e 14-quater del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201)**

Come è noto, l'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 2011, ai commi 14-ter e 14-quater, ha stabilito l'obbligo, entro il 30 novembre 2012, di dichiarare al catasto edilizio urbano (CEU) i fabbricati rurali censiti al catasto terreni.

Ad oggi ancora numerosi fabbricati sono censiti al catasto terreni ed è pertanto necessario provvedere alla loro regolarizzazione.

L'Ufficio ha intrapreso un'attività di verifica puntuale delle particelle per sanare eventuali incongruenze e identificare i fabbricati da censire.

Nel quadro della collaborazione Istituzionale, al fine di favorire gli adempimenti spontanei di regolarizzazione delle posizioni, si chiede di dare pubblicità agli elenchi di particelle con destinazione *fabbricato rurale* ancora presenti nel comune.

I suddetti elenchi sono disponibili sul sito dell'Agenzia al seguente link  
<http://wwwt.agenziaentrate.gov.it/servizi/ImmobiliRurali/motore.php?fase=0&pagina=>

Si allega il comunicato stampa relativo alle prossime azioni poste in essere dall'Agenzia.

Si ringrazia per la collaborazione

**IL RESPONSABILE  
SETTORE GESTIONE BANCHE  
DATI E SERVIZI TECNICI  
Salvatore Musumeci\***

Responsabile del procedimento è l'Ing. Salvatore Musumeci (art. 5, Legge 241/1990)\*  
Referente: Emma Daprati (stanza n°12, piano 1, tel. 0382 1800429)  
Centralino: 0382.1800111

*\*firmato digitalmente su delega del Direttore Provinciale Salvatrice Malgioglio n. 49 del 21/06/2016*

*Un originale del documento è archiviato presso l'ufficio emittente*

## COMUNICATO STAMPA

### **Ricognizione dei fabbricati rurali censiti ancora al Catasto terreni Sul sito delle Entrate l'elenco degli immobili irregolari**

È disponibile da oggi, sul sito internet delle Entrate, l'elenco dei fabbricati rurali che risultano ancora censiti nel Catasto terreni. L'Agenzia ricorda che i titolari di diritti reali sugli immobili rurali hanno l'obbligo di dichiararli al Catasto fabbricati: se questo non è stato fatto entro il termine previsto del 30 novembre 2012, i proprietari possono ancora presentare la dichiarazione di aggiornamento, usufruendo dell'istituto del ravvedimento operoso. In mancanza, gli Uffici provinciali-Territorio dell'Agenzia delle Entrate procederanno all'accertamento, in via sostitutiva del soggetto inadempiente, con oneri a carico dello stesso e applicando le sanzioni previste dalla legge.

**Sanzioni ridotte per la regolarizzazione spontanea** - La legge 214/2011 (cosiddetta "Salva Italia") ha previsto l'obbligo, per i proprietari di fabbricati rurali che risultavano ancora censiti al Catasto terreni, di dichiararli al Catasto fabbricati. I proprietari inadempienti riceveranno nelle prossime settimane una comunicazione da parte dell'Agenzia, che li inviterà a regolarizzare spontaneamente la situazione catastale dell'immobile, beneficiando di sanzioni ridotte. Con le modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2015, infatti, se il cittadino provvede autonomamente all'iscrizione in catasto, può beneficiare dell'istituto del ravvedimento operoso, con un notevole risparmio sulle sanzioni che, a titolo esemplificativo, si riducono da un importo compreso tra € 1.032 e € 8.264 ad un importo di € 172 (pari ad 1/6 del minimo). A tal fine, il proprietario, avvalendosi di un professionista tecnico abilitato, dovrà presentare agli uffici dell'Agenzia l'atto di aggiornamento cartografico (Pregeo) e la dichiarazione di aggiornamento del Catasto fabbricati (Docfa).

**Quando l'accatastamento non è necessario** - Sono esclusi dall'obbligo di accatastamento i seguenti fabbricati:

- manufatti con superficie coperta inferiore a 8 metri quadrati;
- serre adibite alla coltivazione e alla protezione delle piante sul suolo naturale;
- vasche per l'acquacoltura o di accumulo per l'irrigazione dei terreni;
- manufatti isolati privi di copertura;
- tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 metri e di volumetria inferiore a 150 metri cubi;
- manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo;
- fabbricati in corso di costruzione o di definizione;
- fabbricati che presentano un accentuato livello di degrado (collabenti).

L'elenco dei fabbricati rurali è disponibile sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) ed è raggiungibile seguendo questo percorso: *Cosa devi fare > Aggiornare dati catastali e ipotecari > Fabbricati rurali.*

**Roma, 16 gennaio 2017**